

XVI legislatura

Atto del Governo n. 33

“Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione”

ottobre 2008
n. 51



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

Nell'ambito della collaborazione fra i Servizi studi della Camera e del Senato, il presente dossier viene distribuito contestualmente alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento.

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Atto del Governo n. 33

“Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione”

ottobre 2008

n. 51

a cura di: A. Sansò
hanno collaborato: L. Formosa

INDICE

PREMESSA	7
SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 3	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 4	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 5	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 6	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 7	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 8	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 9	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 10	
Scheda di lettura.....	43
ALLEGATO.....	45

Premessa

La presente documentazione è stata predisposta in occasione dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante la definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione (atto del Governo n. 33), presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 24 settembre 2008.

Per ogni articolo sono stati posti a fronte, nella colonna di sinistra, l'articolato del decreto ministeriale 2 aprile 2001, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie", e, nella colonna di destra, l'articolato dello schema di decreto ministeriale recante la definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione (atto del Governo n. 33), seguiti dalla relativa scheda di lettura. Chiude il *dossier* una sintesi relativa all'allegato.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

DM 2 aprile 2001

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, di cui agli allegati da 1 a 4.

Atto del Governo n. 33

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, individuate nell'allegato che ne costituisce parte integrante.

2. Le università procedono all'istituzione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie individuando le classi di appartenenza ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale.

3. Le classi delle lauree delle professioni sanitarie di cui al DI 2 aprile 2001 (GU n. 136 del 5 giugno 2001) sono soppresse e sostituite da quelle allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante.

4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto n. 270/2004 e del presente decreto.

5. In attuazione del comma 4 le università modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'anno accademico 2009/2010.

6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per

assicurare l'avvio dei corsi di laurea delle professioni sanitarie con i nuovi ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico.

7. L'attivazione di corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell'ateneo dei paralleli corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alle classi di cui al DI 2 aprile 2001, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9 del presente decreto.

2. I corsi di laurea istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

3. Le università attribuiscono la denominazione al corso di laurea corrispondente a quella della figura professionale di cui al relativo decreto del Ministro della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.

4. Le università adeguano gli ordinamenti didattici alle disposizioni del presente decreto, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

5. Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente decreto, e le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle università sono ridefiniti con decreto del Ministro dell'università

8. I corsi di laurea istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della Salute ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

9. Le università attribuiscono la denominazione al corso di laurea una denominazione corrispondente a quella della figura professionale di cui ai relativi decreti del Ministro della Salute, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.

10. Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente decreto, e le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle università possono essere ridefiniti con decreto del

e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, in conformità con eventuali riformulazioni determinate con i decreti del Ministro della sanità adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, in conformità con eventuali riformulazioni determinate con i decreti del Ministro della Salute adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

Lo schema di decreto in esame definisce le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione.

Il regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270¹, definisce i punti cardine della riforma universitaria dettando i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determinando la nuova articolazione dei corsi e dei titoli di studio in conformità con gli *standard* condivisi dai Paesi dell'Unione europea.

I corsi di studio universitari sono articolati nei seguenti livelli e titoli:

- laurea, triennale; nell'ambito della medesima classe di laurea, il DM 270/2004 ha introdotto un percorso di base comune per gli studenti del primo anno di ciascuna classe delle lauree cui farà seguito un percorso metodologico o in alternativa professionalizzante, finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro e all'esercizio delle attività professionali regolamentate;

- laurea magistrale; il titolo è conseguibile dopo la laurea (o il diploma universitario triennale) attraverso l'acquisizione di 120 crediti formativi, e comunque previo accertamento del possesso di specifici requisiti curricolari determinati autonomamente dagli atenei (art. 6);

- specializzazione, nei soli casi in cui la prevedano specifiche disposizioni legislative o in applicazione di direttive dell'Unione europea;

- dottorato di ricerca, già riordinato ad opera dell'art. 4 della L. 210/1998² e del regolamento attuativo³;

- master universitario, annuale di I e II livello, interamente affidato all'autonomia degli atenei.

Lo stesso provvedimento, al fine di consentire una maggior mobilità internazionale degli studenti, ha definito il concetto di crediti formativi universitari (art. 5): essi misurano l'impegno complessivo richiesto allo studente, comprensivo dello studio individuale ma anche della partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni, a tirocini e ad attività di orientamento. A ciascun credito corrispondono di norma 25 ore di lavoro⁴. Il

¹ Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

² Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

³ D.M. 30-4-1999 n. 224, Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca.

⁴ Tale corrispondenza è stata adottata nei decreti relativi alle lauree ed alle lauree specialistiche, ora magistrali.

lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti. Per conseguire la laurea occorrono 180 crediti; per la laurea magistrale, come già segnalato, 120.

Il regolamento detta i soli criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, e rinvia (art. 10):

- a successivi decreti ministeriali⁵ la prescrizione di indicazioni più puntuali (vedi *infra*) sugli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- ai regolamenti didattici degli atenei, emanati nel rispetto delle previsioni e dei vincoli dei decreti sopra citati, la concreta determinazione degli ordinamenti didattici e dell'organizzazione generale dell'attività didattica.

I decreti ministeriali individuano per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili (afferenti a uno o più ambiti disciplinari e a loro volta distinte in attività di base e caratterizzanti la classe) e determinano il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici di ateneo dovranno riservare a tali attività: il vincolo per i corsi di laurea è costituito dal 50 per cento dei crediti relativi ad attività formative di base e caratterizzanti (art. 10, comma 2); per i corsi di laurea magistrale dal 40 per cento dei crediti relativi ad attività caratterizzanti la classe (art. 10, comma 4).

Unitamente alle due tipologie sopra citate i corsi di studio dovranno prevedere:

- attività formative autonomamente scelte dallo studente, comunque coerenti con il progetto formativo;
- attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti;
- attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo di riferimento tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro o eventualmente *stages* e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Ai sensi dell'articolo 4, i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative sono raggruppati in classi di appartenenza. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali; modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento di diploma (di laurea) contenente le indicazioni relative al curriculum di ciascuno studente⁶. E' inoltre prevista la possibilità, ai soli fini

⁵ Approvati (secondo le indicazioni dell'art. 17, comma 95, della legge 127/1997) previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e delle commissioni parlamentari competenti.

⁶ Con decreto 30 maggio 2001 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha provveduto all'individuazione di dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del certificato

dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, di dichiarare equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.

L'istituzione dei corsi di studio⁷ è rimessa ai regolamenti didattici di ateneo - i cui contenuti principali sono indicati dal decreto - e alle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario, subordinatamente al rispetto di requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Viene inoltre introdotto l'obbligo di inserire i nuovi corsi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Nel corso della XV legislatura si è dato seguito alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, procedendo alla ridefinizione delle classi di appartenenza dei corsi di studio con due decreti del Ministro dell'università del 16 marzo 2007⁸, in attuazione del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270.

I decreti prevedono 43 classi di laurea (in precedenza erano 42) e 94 classi di laurea magistrale (erano 108); per ciascuna di queste sono stabiliti gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili.

Quanto alle principali novità, si segnala che i decreti introducono un limite massimo degli esami che i regolamenti didattici di ateneo possono richiedere per i corsi di studio: in particolare, sono stabiliti al massimo 20 esami per la laurea e 12 per la laurea magistrale⁹. È, in secondo luogo, previsto che in caso di mobilità degli studenti tra diversi atenei o facoltà per la frequenza di corsi appartenenti alla medesima classe, deve essere garantito il riconoscimento di almeno la metà dei crediti maturati fino a quel momento¹⁰. La terza principale innovazione riguarda i requisiti per l'istituzione di un corso di studio: le università devono di norma attivare corsi in cui almeno la metà dei docenti impiegati sia rappresentata da professori o ricercatori di ruolo¹¹.

In attuazione dei decreti sulle classi, il Ministro, con d.m. 26 luglio 2007¹², ha adottato le linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle università dei nuovi corsi di studio. Nello specifico, il decreto fissa gli obiettivi da perseguire nella riprogettazione dei percorsi formativi, chiarisce alcune possibili ambiguità delle norme, individua alcune azioni specifiche di miglioramento raccomandate alle Università e definisce i requisiti richiesti per i nuovi corsi di studio.

di supplemento al diploma; successivamente il DM 30 aprile 2004 ha disciplinato l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati e il rilascio del certificato bilingue "*diploma supplement*" a partire da 2005.

⁷ Si veda anche il DM 26 luglio 2007, recante *Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)*.

⁸ Recanti, rispettivamente, *Determinazione delle classi delle lauree universitarie e Determinazione delle classi di laurea magistrale*.

⁹ Articolo 4, comma 2, d.m. 16 marzo 2007.

¹⁰ Articolo 3, comma 9, d.m. 16 marzo 2007.

¹¹ Articolo 1, comma 9, d.m. 16 marzo 2007. Le disposizioni citate richiedono, infatti, che insegnamenti corrispondenti ad almeno la metà dei crediti richiesti per ciascun corso (pari a 90 nel caso di laurea e a 60 nel caso di laurea magistrale) siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati.

¹² *Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)*.

Con l'obiettivo di invertire il *trend* alla proliferazione di corsi di laurea, manifestatosi negli anni più recenti, per l'istituzione di un corso si richiede: a) l'effettiva disponibilità di un numero di docenti di ruolo non inferiore a 4 per ciascun anno e per il numero di anni di corso attivi; b) un livello di copertura dei settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti pari ad almeno il 50%. Con la medesima finalità, si prevede inoltre che l'attivazione di più corsi nell'ambito della stessa classe debba essere motivata e autorizzata dal Consiglio universitario nazionale (CUN).

Le linee guida fissano anche il numero massimo di studenti considerato 'sostenibile' per le diverse tipologie di corso di laurea (v. allegato 3), nonché i requisiti minimi di contenuto che devono essere indicati nei regolamenti di ateneo al fine di garantire maggiore trasparenza e comparabilità dell'offerta formativa.

Quanto alla tempistica, si prevede una graduale attivazione dei nuovi percorsi formativi, in base alla quale le università sono chiamate a modificare i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'a.a. 2008/2009 e concludere entro l'a.a. 2009/2010.

Il **comma 2** prevede che le università procedano all'istituzione dei corsi di laurea individuando le classi di appartenenza ai sensi dell'art. 9 del dm n. 270 del 2004.

Si ricorda che l'art. 9 del citato dm, recante "Istituzione e attivazione dei corsi di studio", stabilisce che i corsi di studio universitari siano istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11, il quale prevede che le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo.

Ogni ordinamento didattico determina:

- a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*;
- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Il **comma 3** sopprime le classi delle lauree delle professioni sanitarie di cui al decreto 2 aprile 2001 e le sostituisce con quelle allegate al presente decreto.

Si osserva che il riferimento corretto è al supplemento ordinario n. 136 alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001.

Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, il primo dei quali adottato di concerto con il Ministro della sanità, sono state definite le classi dei corsi di laurea e di laurea specialistica per le professioni sanitarie.

Si tratta in particolare di quattro classi delle lauree e altrettante classi delle lauree specialistiche:

- 1 - professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica;

- 2 - professioni sanitarie della riabilitazione;
- 3 - professioni sanitarie tecniche;
- 4 - professioni sanitarie della prevenzione.

Ai sensi dei due DM citati, i corsi sono attivati dalle facoltà di medicina e la formazione si svolge presso le aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, altre strutture del Servizio sanitario e istituzioni private accreditate (a norma del DM 24 settembre 1997¹³).

Il **comma 4** stabilisce che i regolamenti didattici di ateneo che disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio in esame siano redatti in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto n. 270 del 2004 e del decreto in esame.

Il citato articolo 11 prevede che ogni ordinamento didattico determini:

- a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*;
- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) -attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base- e b) - attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe-, dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Tali determinazioni devono essere prese dall'università previa consultazione con le organizzazioni professionali e rappresentative del mondo della produzione e dei servizi, tenendo conto dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

I regolamenti didattici di ateneo – nel rispetto degli statuti – disciplinano anche gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, quali i criteri di accesso ai corsi di laurea, gli obiettivi, tempi e modi di programmazione, coordinamento e verifica, le procedure per lo svolgimento degli esami e della prova finale, le modalità di valutazione del profitto individuale dello studente, la valutazione della preparazione iniziale, l'organizzazione di attività propedeutiche alla valutazione iniziale, di attività di orientamento, di attività formative per gli studenti non impegnati a tempo pieno, nonché alla valutazione della qualità delle attività svolte e all'individuazione delle persone responsabili di esse.

I **commi 5 e 6** prevedono che le università modifichino i vigenti ordinamenti didattici a decorrere dall'anno accademico 2009-2010, in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea delle professioni sanitarie con i nuovi ordinamenti.

Come dispone il **comma 7**, l'attivazione dei corsi di laurea disciplinati dal decreto in esame deve prevedere la contestuale disattivazione dei paralleli corsi di laurea disciplinati dal decreto ministeriale 2 aprile 2001.

¹³ Decreto 24 settembre 1997, adottato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità, recante *Requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica*.

Ai sensi del **comma 8**, i corsi di laurea istituiti sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono stati adottati i seguenti decreti del Ministro della sanità:

D.M. 14-09-1994, n. 665, Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico;

D.M. 14-09-1994, n. 666, Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del podologo;

D.M. 14-09-1994, n. 667, Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista;

D.M. 14-09-1994, n. 668, Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audioprotesista;

D.M. 14-09-1994, n. 739, Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere;

D.M. 14-09-1994, n. 740, Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o;

D.M. 14-09-1994, n. 741, Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista;

D.M. 14-09-1994, n. 742, Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista;

D.M. 14-09-1994, n. 743, Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia;

D.M. 14-09-1994, n. 744, Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del dietista;

D.M. 26-09-1994, n. 745, Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

D.M. 26-09-1994, n. 746, Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica;

D.M. 15-03-1995, n. 183, Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico di neurofisiopatologia;

D.M. 17-01-1997, n. 56, Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

D.M. 17-01-1997, n. 57, Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

D.M. 17-01-1997, n. 58, Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

D.M. 17-01-1997, n. 69, Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'assistente sanitario;

D.M. 17-01-1997, n. 70, Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico;

D.M. 17-01-1997, n. 136, Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapeuta occupazionale;

D.M. 27-07-1998, n. 316, Regolamento recante norme per la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

D.M. 8-10-1998, n. 520, Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale;

D.M. 15-3-1999, n. 137, Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale.

In base al decreto ministeriale 29 marzo 2001, le «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica» includono le seguenti figure professionali:

- a) infermiere;
- b) ostetrica/o;
- c) infermiere pediatrico.

Le «professioni sanitarie riabilitative» includono le seguenti figure professionali:

- a) podologo;
- b) fisioterapista;
- c) logopedista;
- d) ortottista - assistente di oftalmologia;
- e) terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- g) terapeuta occupazionale;
- h) educatore professionale.

Le «professioni tecnico-sanitarie» sono articolate in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, ed includono le seguenti figure professionali:

area tecnico - diagnostica:

- a) tecnico audiometrista;
- b) tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- c) tecnico sanitario di radiologia medica;
- d) tecnico di neurofisiopatologia.

area tecnico - assistenziale:

- a) tecnico ortopedico;
- b) tecnico audioprotesista;
- c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- d) igienista dentale;
- e) dietista.

Nella fattispecie: «professioni tecniche della prevenzione» infine sono incluse le seguenti figure professionali:

- a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- b) assistente sanitario.

Si osserva che tutti i decreti summenzionati sono stati emanati dal Ministro della sanità (e non della salute).

Il successivo **comma 9** prevede che la denominazione¹⁴ dei corsi di laurea debba corrispondere a quelle delle corrispondenti figure professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della salute (*sanità*), ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992.

Il **comma 10** dispone che gli obiettivi qualificanti e le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle università possano essere ridefiniti con decreto ministeriale (*si osserva che le attuali denominazioni dei Ministri sono Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*) in relazione a eventuali riformulazioni determinate con decreti adottati (*si presume "da adottare"*) ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992.

Con riferimento alle professioni sanitarie, si ricorda che il d.lgs n. 502/1992¹⁵, art. 6, comma 3, dispone che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avvenga in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accREDITAMENTO delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. L'ordinamento didattico dei corsi è definito con decreto del Ministro dell'università (di concerto con il Ministro della sanità, sulla base di protocolli di intesa con le regioni). La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta e in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale.

Quadro normativo relativo alle professioni sanitarie

Si ricorda che la legge n. 42/1999¹⁶ ha stabilito l'equipollenza ai diplomi universitari dei diplomi (di livello non universitario) richiesti per l'esercizio delle professioni sanitarie dall'ordinamento previgente; l'equipollenza è ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base (art. 4, comma 1).

¹⁴ Si segnala la ripetizione delle parole "una denominazione", probabilmente da eliminare.

¹⁵ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

¹⁶ Disposizioni in materia di professioni sanitarie.

Successivamente, il decreto legge n. 402/2001¹⁷, art. 1, comma 10, ha stabilito che i diplomi universitari delle professioni sanitarie (e degli assistenti sociali) conseguiti prima dell'istituzione dei corsi di laurea triennale siano validi per l'accesso ai corsi di laurea specialistica (ora magistrale), ai master e ai corsi universitari post-base (in altre parole, sono equipollenti, a questi effetti, ai diplomi di laurea triennale).

La legge 10 agosto 2000, n. 251, reca la disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

L'art. 4-*quater* del D.L. n. 250 del 2005¹⁸ ha poi previsto che la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione sia esclusivamente di livello universitario¹⁹.

Recentemente la legge n. 43 del 2006²⁰, recante riforma delle professioni sanitarie, ha inoltre prefigurato nuovi percorsi formativi, che andranno a sostituire (o a modificare) quelli disciplinati dai decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001.

La legge n. 43/2006 ha l'obiettivo di ridefinire il quadro normativo delle cosiddette professioni sanitarie non mediche (infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione), anche alla luce del nuovo titolo V della Costituzione, ed accrescere la qualificazione degli operatori sanitari. Il provvedimento prevede, altresì, l'istituzione dei relativi ordini e albi professionali.

Per quanto riguarda la formazione professionale, tra i requisiti essenziali previsti per l'esercizio delle suddette professioni sanitarie, è richiesta un'abilitazione rilasciata dallo Stato, nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni, in seguito al superamento di specifici corsi universitari, da istituire con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con quello della salute. I corsi sono svolti in tutto o in parte presso le aziende e le strutture

¹⁷ Decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante *Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2002.

¹⁸ *Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2006.

¹⁹ Ai sensi del citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

²⁰ Legge 1 febbraio 2006, n. 43, *Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali*.

²¹ *Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*.

²² *Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*.

²³ Cfr. l'articolo 38.

²⁴ Cfr. gli articoli 39 e 40.

²⁵ Cfr. gli articoli da 46 a 49.

del Servizio sanitario nazionale (inclusi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS), individuate con accordi tra le regioni e le università.

Per il personale sanitario laureato, è prevista, inoltre, la seguente articolazione, conseguente ai vari titoli accademici posseduti:

§ professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente;

§ professionisti coordinatori in possesso del *master* di primo livello in *management* o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università;

§ professionisti specialisti in possesso del *master* di primo livello;

§ professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica, con esperienza professionale dipendente quinquennale, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali.

La legge consente l'istituzione di nuove professioni in ambito sanitario, operanti su tutto il territorio nazionale, da individuare attraverso direttive comunitarie, ovvero su iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione degli obiettivi stabiliti dal Piano sanitario nazionale o dai Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute, collocate comunque nelle citate quattro aree professionali.

In particolare, le nuove figure professionali sono riconosciute mediante accordi in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, che individuano il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione. La loro individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni nominate dal Ministro della salute e operanti presso il Consiglio superiore di sanità.

Per quanto concerne l'istituzione di ordini professionali, il provvedimento conferisce una delega al Governo, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sulla base di determinati principi e criteri direttivi. A tale proposito, tutti gli operatori delle professioni sanitarie esistenti o di nuova istituzione devono iscriversi a tali ordini professionali, compresi i pubblici dipendenti, in possesso di titolo universitario abilitante, ovvero, in via transitoria, in possesso di quei titoli abilitanti conseguiti antecedentemente alla presente normativa. I collegi professionali esistenti sono, inoltre, trasformati in ordini professionali e, nel caso in cui gli albi abbiano almeno ventimila iscritti, è prevista l'eventuale istituzione di ordini separati. In relazione al numero degli operatori presenti è considerata la possibilità di un'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale.

Per quanto concerne le professioni sanitarie non mediche, la legge 17 ottobre 2007, n. 189²¹ ha prorogato al 4 marzo 2008 il termine previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, per l'esercizio da parte del Governo della delega legislativa volta all'istituzione degli Ordini e degli Albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Nonostante la proroga del termine, la delega non ha tuttavia ricevuto attuazione nel corso della XV legislatura.

Nel quadro della disciplina concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'esercizio in Italia delle relative attività professionali, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206²² ha dettato specifiche norme in materia di formazione e di riconoscimento dei titoli relativi anche ad alcune professioni sanitarie.

Il provvedimento, nel rispetto della normativa comunitaria (in particolare, la

direttiva 2005/36/CE), è volto a consentire a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro di accedere alla professione e di esercitarla in un altro Stato con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo.

Il citato decreto legislativo ha sancito pertanto il principio del riconoscimento automatico dei titoli: in particolare, i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario e farmacista, rilasciati a cittadini di Stati dell'Unione europea da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorità competenti (il Ministero della salute) con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario e farmacista.

La nuova normativa precisa quindi che, fatti salvi i diritti acquisiti specificamente disciplinati dal decreto, i titoli di formazione che danno accesso alle suddette attività professionali, in possesso di cittadini di Stati membri dell'Unione europea e non rispondenti ai prescritti requisiti di formazione, sono riconosciuti se attestano una formazione iniziata prima di determinate date e se sono accompagnati da un attestato che certifichi l'esercizio dell'attività nei 5 anni che precedono il rilascio dell'attestato stesso.

Per quanto qui interessa, è stata regolamentata la formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, in conformità alle disposizioni recate dalla direttiva 2005/36/CE, prevedendo, in particolare, modalità, durata, obiettivi e requisiti minimi delle attività formative²³. L'ammissione alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d'ammissione alle scuole per infermieri. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale sono stati puntualmente definiti anche il contenuto delle attività professionali e i diritti acquisiti specifici²⁴.

Il provvedimento ha delineato, inoltre, il contenuto, la durata e le condizioni di accesso alla formazione di ostetrica. Si prefigurano, al riguardo, due percorsi formativi alternativi:

§ il primo prevede una formazione specifica a tempo pieno di almeno 3 anni di studi teorici e pratici secondo un programma prestabilito;

§ il secondo comprende una formazione specifica a tempo pieno di 18 mesi vertente su analogo programma, le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

Per il primo percorso formativo l'accesso alla formazione di ostetrica è subordinato al compimento di almeno i primi dieci anni di formazione scolastica generale. Per il secondo è richiesto, invece, il possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale.

Il decreto ha puntualmente disciplinato anche le condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica, i contenuti e le competenze che caratterizzano tale attività professionale nonché i diritti acquisiti specifici, con particolare riferimento ai

requisiti per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalla ex Repubblica democratica tedesca e dalla Polonia²⁵.

Articolo 2

DM 2 aprile 2001

Atto del Governo n. 33

1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre facoltà. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

2. Almeno il cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono affidati a professori e ricercatori universitari. Sono escluse dal calcolo del cinquanta per cento le attività di tirocinio, ovvero i 60 CFU professionalizzanti.

2. I corsi di laurea finalizzati alla formazione del profilo dell'educatore professionale e del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro sono istituiti e attivati dagli atenei con il concorso di più facoltà, tra le quali e' comunque ricompresa la facoltà di Medicina e Chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne

disciplinano il funzionamento.

L'articolo 2 prevede, al **comma 1**, che i corsi di laurea afferenti alle classi delle professioni sanitarie di cui al decreto in esame siano attivati dalle facoltà di medicina e chirurgia, e che la formazione avvenga nelle università, nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale accreditate.

Il decreto 24 settembre 1997²⁶ stabilisce che il volume di attività assistenziale annuale svolto dalle strutture coinvolte nella formazione debba essere tale da consentire agli studenti la effettuazione del numero di prestazioni previsto dallo standard di addestramento professionalizzante previsto dall'ordinamento didattico di ciascun corso. Il volume di attività assistenziale da riservare per la formazione non può comunque superare il limite del 30% rispetto al volume complessivo erogato dalla struttura e deve garantire gli *standard* di formazione per tutti gli studenti iscritti a ciascun anno di corso.

Il **comma 2** introduce una novità rappresentata dall'obbligo di affidare a ricercatori o professori universitari almeno il 50% degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, con l'esclusione delle attività di tirocinio, che rappresentano i 60 crediti formativi professionalizzanti.

A tale riguardo si osserva che il Consiglio superiore di sanità, nel parere reso sullo schema di decreto nella seduta del 5 giugno 2008, ha sottolineato come il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel comma 3 dell'articolo 6 (Rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e l'università) affida di norma la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti.

²⁶ *Requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica.*

Articolo 3

DM 2 aprile 2001

Atto del Governo n. 33

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare di norma a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

2. I laureati al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono acquisire le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della sanità, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare anche a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Salute ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

2. I laureati al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono acquisire le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della Salute, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

L'articolo 3 prevede che con il regolamento didattico del corso di laurea siano determinati:

- 1) l'elenco degli insegnamenti, da affidare anche a personale del ruolo sanitario;
- 2) le altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Per quanto riguarda il primo punto si osserva che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli insegnamenti finalizzati alla formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono affidati di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. Si veda al riguardo anche l'art. 2, comma 2, dello schema in esame.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

L'art. 10, comma 5, del dm 270/2004 dispone che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio dovranno prevedere:

a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;

d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

e) attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Il **comma 2** dispone che l'obiettivo finale dei corsi di laurea sia la formazione di un laureato dotato delle competenze professionali previste dai decreti adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992.

Al riguardo si rimanda a quanto già detto in merito al decreto ministeriale 29 marzo 2001 (emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 502/1992). Tali figure professionali sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, recante disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica.

Articolo 4

DM 2 aprile 2001

1. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.

2. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, assegnando ai medesimi ambiti un numero adeguato di crediti. E' comunque riservato all'ambito specifico corrispondente alla figura professionale, cui e' finalizzato il corso di laurea, almeno il settanta per cento dei crediti.

3. I regolamenti didattici possono disporre l'impiego, tra le attività affini o integrative, degli ambiti disciplinari caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999.

Atto del Governo n. 33

1. Per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nonché di acquisire le nozioni tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell'esercizio della professione.

3. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle

4. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività formative e delle direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere superiore al trenta per cento.

discipline di base e caratterizzanti.

4. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività formative e delle direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al cinquanta per cento.

5. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe. E' compito del coordinatore garantire che gli insegnamenti tecnico-pratici siano conformi allo specifico profilo professionale, in adeguamento alle normative europee previste per gli specifici profili professionali, di concerto con il Consiglio di corso di laurea.

6. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie le università specificano gli obiettivi formativi con riferimento alle professioni regolamentate dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, relativamente al trasferimento degli

studenti da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

8. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea delle professioni sanitarie appartenenti ad identico profilo professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento.

Il **comma 1** dell'articolo 4 dello schema in esame dispone che i regolamenti didattici di ateneo determinino il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa raggruppate nelle categorie delle attività formative di base e attività formative caratterizzanti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto 22 ottobre 2004, n. 270.

Il decreto ministeriale del 2 aprile 2001 disponeva che fossero i regolamenti didattici di ateneo a stabilire il numero di crediti da assegnare agli ambiti disciplinari (qualora tale numero non fosse indicato esplicitamente nell'allegato).

Sono attività formative indispensabili, ai sensi del dm 270/2004:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

Il **comma 2** contiene disposizioni finalizzate a garantire la solidità della preparazione degli studenti sia nelle attività formative di base, che nelle attività caratterizzanti. In particolare viene sottolineata la necessità di evitare la dispersione dell'impegno in un numero eccessivo di discipline e l'opportunità di poter svolgere anche un approfondimento critico dei vari argomenti.

Gli ordinamenti didattici di ateneo dovranno altresì garantire agli studenti di poter seguire, oltre alle attività formative qualificanti il loro corso di laurea,

anche altre attività formative, nonché di acquisire le nozioni tecnico-pratiche indispensabili per l'esercizio della professione.

Ai sensi del citato art. 10, comma 5, del dm 270/2004, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio devono prevedere:

a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;

d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;

e) attività formative relative agli *stages* e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Il **comma 4** dispone che i regolamenti didattici di ateneo, nel determinare la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative individuali, prevedano una percentuale di esso non inferiore al 50 per cento, tenendo conto degli aspetti pratici nella formazione sanitaria e dei principi fissati dalle direttive comunitarie in materia (nel dm 2 aprile 2001 tale frazione non poteva essere superiore al 30 per cento).

Proprio per la rilevante importanza delle attività pratiche nella formazione sanitaria, il **comma 5** introduce la norma che ogni attività formativa pratica e di tirocinio clinico debba essere svolta sotto la supervisione e la guida di professionisti appositamente formati, e che tali attività debbano essere coordinate da un docente appartenente allo specifico profilo professionale in possesso di laurea specialistica o magistrale della rispettiva classe.

Nel caso di trasferimento degli studenti da una università all'altra i regolamenti didattici devono assicurare il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati, secondo il regolamento didattico dell'ateneo di destinazione ed eventualmente prevedendo il ricorso a colloqui di verifica (**comma 7**). Qualora il trasferimento si effettui tra corsi di laurea delle professioni sanitarie appartenenti allo stesso profilo professionale, o a un profilo professionale appartenente alla medesima classe, i crediti riconosciuti non possono essere inferiori al cinquanta per cento (**comma 8**).

Articolo 5

DM 2 aprile 2001

Atto del Governo n. 33

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all' art. 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative e prevedendo per ciascun corso di studio un numero massimo di esami e delle altre verifiche di profitto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, non superiore a venti.

3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall' articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a sessanta, fatti salvi i casi di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale di percorsi formativi

precedenti, ai sensi della Legge 26 febbraio 1999, n. 42.

L'articolo 5, al **comma 1**, dispone che i regolamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, determinino (come prevede l'articolo 12 del decreto ministeriale 270 del 2004) l'elenco degli insegnamenti, nonché delle altre attività formative.

Gli ordinamenti didattici devono evitare la parcellizzazione delle attività formative e devono prevedere per ciascun corso di studi un numero massimo di esami non superiore a venti (**comma 2**).

Il **comma 3** autorizza gli atenei a riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della vigente normativa. Gli ordinamenti didattici delle università fissano il numero massimo di crediti formativi che possono essere riconosciuti ad ogni studente per questo tipo di attività formativa. Tale numero non può comunque essere superiore a sessanta, fatti salvi i casi di coloro che abbiano conseguito il riconoscimento professionale di percorsi formativi precedenti.

L'art. 5, comma 7, del dm 270/2004 stabilisce che le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Si ricorda che la legge n. 42/1999²⁷ ha stabilito l'equipollenza ai diplomi universitari dei diplomi (di livello non universitario) richiesti per l'esercizio delle professioni sanitarie dall'ordinamento previgente; l'equipollenza è ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base (art. 4, comma 1).

²⁷ *Disposizioni in materia di professioni sanitarie.*

Articolo 6

DM 2 aprile 2001

Articolo 5

1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o, di cui alle direttive dell'Unione Europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.

Atto del Governo n. 33

Articolo 6

1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o, di cui alle direttive dell'Unione Europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.

Il **comma 1** quantifica il 'peso' di ciascun credito dei corsi di laurea di cui al decreto in esame, a cui corrispondono 25 ore di impegno dello studente.

I crediti formativi universitari, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 corrispondono a 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

Solo per quanto riguarda le figure professionali di infermiere, infermiere pediatrico e ostetrica/o, il **comma 2** fa corrispondere ciascun credito ad un numero di ore maggiore: trenta invece di venticinque. Questo anche per adeguarsi al contenuto delle direttive dell'Unione europea 77/452/Cee, 77/453/Cee, 80/154/Cee, 80/155/Cee e 2005/36/CE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e ostetrico.

Articolo 7

DM 2 aprile 2001

Articolo 6

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

2. La prova finale:

a) consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilità pratiche;

b) e' organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità;

c) la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del

Atto del Governo n. 33

Articolo 7

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

2. La prova finale si compone di:

a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le capacità tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;

b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.

3. La prova di cui al comma 2 è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.

4. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri, designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali ma rappresentative individuate secondo la

Ministro della sanità sulla base della rappresentatività a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

L'articolo 7, al pari del corrispondente articolo 6 del decreto ministeriale 2 aprile 2001, reca nei **commi 1 e 2** disposizioni sulle caratteristiche della prova finale dei corsi di laurea di primo livello. L'esame finale si articola in una prova pratica, volta a dimostrare per ogni profilo professionale l'acquisizione delle relative capacità tecnico-operative, e in una prova consistente nella redazione di una tesi e nella sua dissertazione. Tali prove hanno valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

Le caratteristiche generali dell'esame finale dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie sono indicate nell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale.

I **commi 3 e 4** disciplinano l'organizzazione delle prove in due sessioni a livello nazionale, nonché la composizione della Commissione per la prova finale. Una differenza rispetto al regime vigente sta nel fatto che ora vengono indicati i periodi in cui sono fissate le due sessioni di esame: una in ottobre-novembre, l'altra in marzo-aprile.

Sarebbe opportuno dopo le parole "di norma", inserire le seguenti "si svolge".

Un'altra differenza rispetto alla normativa vigente concerne i componenti di nomina ministeriale della Commissione ('esperti' inviati come rappresentanti del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali), dei quali si dice che sovrintendono alla regolarità degli esami e ne sottoscrivono i verbali.

Articolo 8

DM 2 aprile 2001
Articolo 7

1. Le università rilasciano i titoli di laurea con la denominazione del corso e della classe di appartenenza.

Atto del Governo n. 33
Articolo 8

1. Le università rilasciano i titoli di laurea con la denominazione del corso, della classe di appartenenza e con l'indicazione del profilo professionale al quale i laureati vengono abilitati.

2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

3. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell' art. 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

L'articolo 8 precisa ai **commi 1 e 2** che il titolo di laurea deve riportare sia la denominazione del corso di studio sia l'indicazione della classe di appartenenza, nonché – in aggiunta a quanto previsto dal dm 2 aprile 2001 - l'indicazione del profilo professionale al quale i laureati vengano abilitati.

Denominazioni diverse dei corsi e dei titoli che facciano riferimento ad articolazioni interne non sono consentite: i regolamenti didattici di ateneo non possono prevederle.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo possono invece disciplinare le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il **comma 3** del presente articolo infatti prevede che le università rilascino tale certificazione integrativa (che corrisponde al modello europeo sviluppato per iniziativa della Commissione Europea del Consiglio d'Europa e dell'Unesco-Cepes) e riporta i dati ufficiali sulla carriera universitaria dello studente, senza valutazioni discrezionali. Come disposto dalla normativa già in vigore il certificato supplementare viene rilasciato anche in lingua inglese.

Articolo 9

DM 2 aprile 2001

Articolo 8

1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di diploma universitario e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui allo stesso decreto. Ai fini dell'opzione le università valutano in termini di crediti formativi universitari le attività formative svolte in conformità agli ordinamenti didattici vigenti.

2. Con successivo provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 251/2000, saranno definiti i criteri per disciplinare gli accessi ai corsi di laurea, afferenti alle classi di cui al presente decreto, degli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della medesima legge, in possesso dei requisiti ivi previsti.

3. Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni di nuove classi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, possono essere disposte con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999.

Atto del Governo n. 33

Articolo 9

1. Ai sensi dell' art. 13, comma 5 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 le università assicurano la conclusione dei corsi di laurea e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui allo stesso decreto.

2. Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni di nuove classi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, possono essere disposte con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.

L'articolo 9, **comma 1**, mira a regolarizzare la situazione degli studenti già iscritti ai corsi di laurea al momento dell'entrata in vigore del decreto in esame. In tal caso le università assicurano la conclusione dei corsi di laurea e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti.

Il dm 270/2004 (art. 13, co. 5) stabilisce che le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

Il **comma 2** dispone che ogni modifica alle classi o istituzione di nuove classi debba essere fatta con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sentito il CUN, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Quest'ultimo richiede infatti che le classi di corsi di studio siano individuate con uno o più decreti ministeriali.

Articolo 10

DM 2 aprile 2001

Atto del Governo n. 33

1. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'Osservatorio Nazionale per le Professioni sanitarie con il compito di formulare proposte e pareri in ordine alla definizione di requisiti d'idoneità organizzativi, strutturali e tecnologici per l'accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere in cui si svolge la formazione delle figure professionali di cui al presente decreto, nonché a criteri e modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

L'articolo 10 istituisce un nuovo organo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale organo, denominato 'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, è chiamato a formulare proposte e pareri circa la definizione dei requisiti di idoneità cui debbono rispondere le strutture in cui si svolge la formazione universitaria sotto il profilo organizzativo, strutturale e tecnologico per ottenere l'accreditamento. L'Osservatorio esprime pareri anche sui criteri e le modalità per mantenere il livello qualitativo della formazione all'altezza degli *standard* europei.

Si osserva che un "Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie" risulta già istituito con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca 28 maggio 2002 e 18

*settembre 2002. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 28 maggio 2002, esso svolge i medesimi compiti di cui all'articolo in esame*²⁸.

²⁸ Si veda http://aitn.it/areatest/lettere/Osservatorio_MIUR.pdf e http://www.uniss.it/documenti/meetPrimaveraSlide_angeloMastrillo.pdf.

Allegato

Come disposto dall'articolo 10, comma 1, del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, il decreto ministeriale in esame individua per ogni classe dei corsi di laurea gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

Nel decreto 2 aprile 2001 per ciascuna delle quattro classi professionali erano elencati in altrettanti allegati gli obiettivi formativi qualificanti e gli ambiti disciplinari entro i quali andavano individuate le attività formative indispensabili. Queste ultime erano raggruppate in sei tipologie: le prime tre attinenti alla formazione di base, alla formazione caratterizzante la classe di appartenenza, agli ambiti disciplinari affini o integrativi; le altre tre aventi carattere di complementarietà.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato decreto n. 270 del 2004, lo schema di decreto in esame determina altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare, a differenza del decreto ministeriale del 2 aprile 2001, che indicava solo il numero di crediti riservato al complesso del gruppo di attività formative.

Le attività formative di base sono sempre tripartite, per ogni classe di corsi di laurea, nei seguenti ambiti disciplinari:

- Scienze propedeutiche;
- Scienze biometriche;
- Primo soccorso;

all'interno di ogni ambito si differenziano gli insegnamenti.

Negli allegati allo schema di decreto ministeriale in esame sono considerate le quattro classi corrispondenti agli specifici profili professionali determinati dai DM adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Per ciascuna di queste classi la descrizione degli obiettivi formativi qualificanti ripropone senza sostanziali difformità quanto disposto dal decreto ministeriale 2 aprile 2001, mentre nella parte che indica le attività formative indispensabili per il conseguimento del titolo, e i relativi crediti, si osserva che il numero complessivo di crediti per ogni classe è aumentato da 118 (nel decreto del 2001) a 126.

Sono poi elencate le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto ministeriale n. 270 del 2004²⁹, con un numero di crediti formativi (CFU) rispettivamente di:

- 6 per attività a scelta dello studente (9 nel decreto del 2001),
- 9 per la prova finale e per la lingua inglese (11 nel decreto del 2001),
- 6 per le altre attività quali l'informatica, le attività seminariali (che non erano mai state prese in considerazione prima del presente schema di decreto), ecc. (9 nel decreto del 2001),
- 3 per i laboratori professionali dello specifico settore scientifico disciplinare (SSD) del profilo.

Infine 60 crediti formativi sono riservati al tirocinio formativo nello specifico profilo professionale.

²⁹ Attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo; attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano; attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; attività formative relative agli *stages* e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Ultimi dossier del Servizio Studi

39	Dossier	Materiali sui temi attuali di politica estera
40	Documentazione di base	La scuola italiana in alcune rilevazioni internazionali
41	Dossier	Sintesi e tematiche economiche e sociali estratte dal Rapporto annuale Istat e dalla Relazione annuale della Banca d'Italia per l'anno 2007
42	Dossier	La tassazione del reddito familiare
43	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1018 "Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"
44	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 339 "Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e collezionistico"
45	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1038 "Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia"
46	Schede di lettura	A.G. n. 22 "Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005"
47	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 10, 51, 136, 285, 483 e 800, in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari
48	Documentazione di base	Ruolo dell'OCSE/DAC nella cooperazione allo sviluppo
49	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1072 "Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina"
50	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1082 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".